

**LA TRASCRIZIONE DI UN MATRIMONIO O UN'UNIONE CIVILE
CONTRATTA ALL'ESTERO NEL REGISTRO PROVVISORIO DELLE
UNIONI CIVILI ISTITUITO AI SENSI DEL DPCM n. 144/2016**

L'approvazione della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”* ha rappresentato, sebbene in ritardo di anni e dopo numerosi richiami della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un passo avanti verso l'uguaglianza tra queste coppie e quelle matrimoniali.

L'Associazione Radicale Certi Diritti, pur riconoscendo questo importante risultato, continuerà la battaglia per la completa uguaglianza dei cittadini e delle cittadine italiani/e, il riconoscimento del matrimonio civile per tutte le coppie e la possibilità per tutti/e di accedere ad altri istituti giuridici.

Attualmente ritiene necessario verificare che i diritti contemplati e previsti in questa legge vengano integralmente applicati e che finalmente queste coppie possano accedere ai diritti che per anni sono stati loro negati.

Il comma 35 della L 76/2016 recita: *“Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”*, nonostante questo, le richieste di trascrizione dei matrimoni e delle unioni civili celebrati o sottoscritti all'estero dalle coppie dello stesso sesso faticano ad essere registrate con le motivazioni più diverse, talvolta inaccettabili o incredibili che molti uffici di stato civile adducono.

Per questo e a seguito di una panoramica nazionale spesso sconcertante che le coppie seguite dalla nostra associazione hanno contribuito a tracciare, abbiamo deciso di fornire una guida dettagliata alla trascrizione in modo che ogni coppia possa avere la più ampia informazione e possa, finalmente e spesso dopo anni di attesa, poter accedere ai diritti che la legge sulle unioni civili garantisce.

Ogni ritardo immotivato da parte dei comuni è assolutamente censurabile e in caso di inadempienza diffideremo gli uffici come previsto dalle normative vigenti e li riterremo responsabili di qualsiasi danno di natura economica o morale che la coppia dovesse subire a causa di questo ritardo.

Il documento a cura di Gabriella Friso è stato realizzato con la collaborazione di Andrea Antognoni - Esperto Anusca. Si ringraziano le coppie di Affermazione Civile per la loro collaborazione.

GUIDA PER LE COPPIE

Cos'è una trascrizione?

E' una delle registrazioni tipiche che l'ordinamento (codice civile e Regolamento di stato civile, Dpr n. 396/2000) affidano a una precisa figura: l'ufficiale dello stato civile.

Quale finalità?

La trascrizione ha la finalità di dare pubblicità a stati personali acquisiti dal cittadino e riconosciuti dall'ordinamento italiano.

Quale contesto normativo?

Nel compiere le sue funzioni, cioè nel registrare gli atti, l'ufficiale dello stato civile deve applicare rigidamente le norme di legge e le indicazioni del Ministero dell'Interno (art. 9 Dpr n. 396/2000).

Quali atti si trascrivono?

L'art. 1 comma 28 lettera b) della legge 76/2016 prevede che il Governo entro 6 mesi provveda ad emanare uno o più DPCM per la *“modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo”*.

L'art. 8, 3° comma del DPCM 144/2016 dispone: *“3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a), della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorità consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, **ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9**”*

Sul piano operativo, il ministero ha approvato con il decreto ministeriale emanato il 23 luglio 2016, la formula 24 **“Trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili degli atti di unione civile o di matrimonio formati all'estero (articolo 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144)”**, da utilizzare proprio per queste trascrizioni.

La legge e il Dpcm fissano alcuni punti fondamentali:

- Le coppie che hanno contratto matrimonio, unione civile o istituto analogo all'estero hanno **diritto da subito** alla registrazione del loro atto nel registro provvisorio;
- Gli atti possono dunque essere di **due tipologie**:
 - a) **atti di matrimonio**, un istituto giuridico ben definito e su cui non vi dovrebbero essere dubbi sulla tipologia o validità, trattandosi appunto di matrimonio;
 - b) **atti di unione civile o istituto analogo**: qui la valutazione può essere più complessa, nel senso che l'ufficiale di stato civile non può conoscere (né è tenuto a farlo) se vi sia, e a cosa corrisponda, un'unione civile (italiana) in un ordinamento straniero;
- Lo strumento scelto è quello della **trascrizione**, un istituto tipico dell'ordinamento che si applica, da sempre, agli atti contratti all'estero da cittadini italiani (nel nostro caso a coppie di cui almeno uno sia cittadino italiano).

La trascrizione per i cittadini non italiani può essere chiesta ai sensi dell'art. 19 Dpr n. 396/2000

Come si richiede la trascrizione di un atto straniero?

Questi gli articoli del Dpr n. 396/2000 (Regolamento di stato civile):

Art. 12. Modalità di redazione degli atti.

11. La trascrizione può essere domandata da **chiunque vi ha interesse**, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.

Art. 17. Trasmissione di atti.

1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

Art. 18. Casi di intrascrivibilità.

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

E così si esprime sulla materia il **Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile** del Ministero dell'Interno (che detta istruzioni che il funzionario ha l'obbligo di osservare).

*Data la natura pubblicistica della trascrizione, questa può essere chiesta da **chiunque vi abbia interesse** o dalla pubblica autorità: ciò anche se l'atto fu formato all'estero dall'autorità locale o dall'autorità diplomatica o consolare (art. 12, comma 11, e art. 17 del D.P.R. 396/2000.). **Nessuna norma prescrive che gli atti formati all'estero debbano essere trasmessi in Italia per la trascrizione solo per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare, né l'art. 12, comma 11, limita l'ambito della sua applicazione all'ipotesi di cui al comma 8.***

*Una diversa interpretazione sarebbe priva di qualsiasi giustificazione logica o giuridica e contraria ai principi dell'ordinamento. La richiesta di trascrizione di un atto dello stato civile **può pertanto essere presentata direttamente dall'interessato** oltre che provenire, se formato all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana. In ogni caso l'atto che provenga dall'estero per la trascrizione dovrà essere tradotto e legalizzato.*

***La trascrizione di un atto può essere chiesta solo da chi vi abbia interesse**; se lo status di una persona (ad esempio quello relativo alla sua cittadinanza, acquisito iure sanguinis) risulti aliunde (da estratti o certificazioni), non vi sarà la necessità di trascrivere gli atti di nascita dei nonni o dei bisnonni o degli avi.*

Se, però, non vi sia altro modo di dimostrare lo status di una persona, l'interessato potrà chiedere la trascrizione in Italia degli atti relativi. (...)

Gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia possono essere lacunosi (ad esempio, i moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali). E' compito dell'ufficiale dello stato civile di eseguirne la trascrizione nel suo assetto attuale. Ove in momento successivo pervengano ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell'autorità diplomatica o consolare, o dell'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile, all'uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura della rettificazione (artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000).

E' fondamentale che l'atto o il certificato **sia emanato dall'autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento**: non è possibile trascrivere certificati rilasciati da organi diversi da quelli che hanno registrato l'atto originario (ad esempio una trascrizione fatta in uno Stato diverso da quello in cui si è celebrato il matrimonio).

Per le stesse ragioni e per i criteri di competenza di cui all'art. 18 D.lgs n. 71/2011, anche l'autorità consolare competente alla trasmissione in linea di principio sarà quella dello Stato che ha registrato l'evento.

Così come avviene per gli atti di matrimonio eterosessuale, non vi è motivo di pretendere una richiesta congiunta, poiché il presupposto della trascrizione di un atto validamente contratto all'estero e in grado di avere effetti nell'ordinamento interno è l'interesse pubblico alla conoscibilità dell'atto e degli stati delle persone coinvolte.

L'unico caso in cui il Ministero ha esplicitamente indicato la necessità di richiesta congiunta, prima nella circolare n. 25 del 13 ottobre 2010 e quindi nel Massimario, riguarda gli atti di convalida di matrimonio di diritto musulmano da cui non si evince in modo chiaro il consenso degli sposi, per cui l'ufficiale di stato civile richiede, al fine della trascrizione, una dichiarazione di volontà di entrambi, così da confermare che vi era consenso.

In sintesi:

- **Richiesta di trascrizione per il tramite del Consolato (ex art. 17 del Regolamento):** il consolato competente sarà quello della circoscrizione in cui si è verificato l'evento, per via dei criteri generali di competenza individuati dal D.lgs n. 71/2011. L'Autorità diplomatica o consolare all'estero dovrebbe infatti verificare che tale matrimonio, riguardo alla forma, sia valido anche secondo la legge dello Stato di celebrazione (art. 28 legge 31 maggio 1995, n. 218) (cfr. Massimario di Stato Civile).
- **Richiesta di trascrizione direttamente in Comune:** è possibile – benché si tratti di una prassi e **non di una norma espressa** - che l'ufficiale di stato civile contatti il consolato competente al fine di ricevere un'assicurazione sul fatto che il matrimonio sia valido secondo la legge dello Stato di celebrazione. Tale richiesta dovrà naturalmente trovare una risposta in tempi rapidi dal Consolato (le comunicazioni avvengono a mezzo PEC).

Qual è il Comune competente alla trascrizione?

Ancora una volta ci aiuta il Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile (ed. 2014).

L'art. 17 del D.P.R. 396/2000 detta i criteri per l'individuazione del comune competente per la trascrizione di atti dello stato civile formati all'estero con un sistema che si può definire "a cascata", nel senso che l'utilizzazione del secondo criterio può avvenire solo se è da escludere il ricorso al primo, e così via. Evidentemente, però, all'interno di ciascun criterio possono verificarsi più fattispecie equiparabili. La gerarchia stabilita dalla norma deve essere interpretata come segue:

1) **criterio della residenza:** per i residenti in Italia, il comune nel quale l'interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e per i residenti all'estero, il comune di iscrizione all'AIRE;

2) in mancanza di iscrizione anagrafica (in questo caso è evidente peraltro che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): **il comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita;**

3) se l'interessato è nato e residente all'estero: a) il comune di nascita o residenza della madre o del padre; b) il comune di nascita o di residenza dell'avo materno o paterno (nel caso in cui né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);

4) nell'impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: il comune scelto dall'interessato, su invito dell'autorità diplomatica o consolare.

La norma dispone altresì che gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, debbono essere inviati a entrambi i comuni.

Come va presentato l'atto straniero (legalizzazione e traduzione)?

1) Legalizzazione

L'atto straniero, per essere recepibile nell'ordinamento interno attraverso la trascrizione deve essere conforme alle norme in materia di legalizzazione e traduzione in lingua italiana. Lo dispongono le norme del Dpr n. 445/2000 e, nello specifico, i seguenti articoli del Dpr n. 396/2000.

Art. 21. Registrazione e legalizzazione di atti.

3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente.

La legalizzazione dell'atto formato dall'autorità straniera all'estero è di competenza esclusiva della rappresentanza diplomatica italiana in quel Paese.

Nei Paesi che hanno aderito alla convenzione de L'Aja, l'**Apostille** sostituisce la legalizzazione.

Vi sono innumerevoli convenzioni internazionali che, per i Paesi aderenti, esentano dall'obbligo di legalizzazione (le trovate su <http://itra.esteri.it>).

2) Traduzione

Art. 22. Traduzione del contenuto di documenti.

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

La traduzione dell'atto straniero è prevista in generale per ogni documento straniero che si presenta a una p.a. italiana (Dpr n. 445/2000)

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

In estrema sintesi, la traduzione può essere effettuata:

- a) dall'autorità diplomatica italiana all'estero;
- b) dall'autorità diplomatica straniera in Italia (legalizzata dalla Prefettura);
- c) da un traduttore ufficiale all'estero (legalizzata dall'autorità diplomatica italiana);
- d) da un traduttore ufficiale o da chiunque conosca la lingua dopo apposita dichiarazione giurata di fronte a un notaio, a un cancelliere o all'ufficiale dello Stato Civile.

Quali sono i termini per procedere alla trascrizione?

Per quanto riguarda i termini si può dunque fare riferimento all'art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni. Nella pratica accade che i Comuni di medie e grandi dimensioni possano impiegare più tempo. In questi casi è possibile procedere con un **sollecito scritto**, da trasmettere al Sindaco e, per conoscenza, alla Prefettura quale autorità di vigilanza.

Perché la trascrizione è un diritto?

Il Dpcm, emanato dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato che ha ricordato che la trascrizione risponde proprio all'ordine pubblico, cioè all'esigenza dell'ordinamento di dare pubblicità a quegli atti, indipendentemente dalle modalità operative con cui, con i decreti legislativi da emanare ai sensi del comma 28, essi verranno convertiti in unione civile. Ciò poiché coloro che hanno contratto un legame equiparabile all'unione civile (ancora: matrimonio, unione civile o istituto analogo) hanno la medesima urgenza di tutti gli altri di vedersi garantire quel diritto minimo alla vita familiare e al riconoscimento, dunque, dello status giuridico garantito dalla legge n. 76/16.

Il rilievo costituzionale dei diritti connessi, il carattere di **assoluta urgenza e necessità** (sottolineato dal Consiglio di Stato) che sta alla base della legge n. 76/2016 e l'obbligo dell'ufficiale

di stato civile di trascrivere, intanto, nei modi indicati dal Dpcm in attesa del riordino del sistema di diritto internazionale privato, impongono l'applicazione sostanziale di tutte le norme dell'ordinamento di stato civile.

Ecco allora che, al di là del criterio generale individuato dall'art. 17 del Dpr n. 396/2000 nella competenza dell'autorità diplomatica o consolare in riferimento alla trasmissione di atti, con l'evidente scopo di agevolare la registrazione in Italia di stati relativi a persone per lo più residenti all'estero, non va dimenticato che la trascrizione di un atto dall'estero può essere validamente richiesta da **chiunque** abbia interesse (art. 12, comma 11 del Regolamento).

Ogni atto che si registra, o si trascrive, è frutto in primis dell'adempimento del cittadino che diligentemente lo consegna all'ufficiale di stato civile. Questo è il principio fondamentale di ogni registrazione di stato civile: non è una concessione che fa lo Stato, ma è l'adempimento di un cittadino che ha l'obbligo - nel caso in cui non lo avesse già fatto attraverso il Consolato competente, cosa però impossibile perché stiamo parlando di atti che fino a ieri erano dichiarati intrascrivibili - di presentarlo al proprio comune di residenza. D'altra parte questa è prassi consolidata presso tutti i Comuni italiani nonché precisa indicazione del Massimario del Ministero dell'Interno (ed. 2014, par. 16.1).

Si può trascrivere un matrimonio o un'unione civile contratta anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016?

Assolutamente sì.

Agli atti di matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso non possono, infatti, applicarsi interpretazioni difformi da quelli di ogni altro atto di stato civile formato all'estero. Non vi è, pertanto, alcuna norma di legge che fissa una scadenza dell'atto straniero, fermo restando la totale inapplicabilità del criterio dei sei mesi riconducibile (ma solo per errata analogia) all'art. 41 DPR n. 445/2000, poiché essa si applica unicamente ai certificati tratti da pubblici registri italiani.

Ipotizzando poi che la trascrizione fosse possibile soltanto per gli atti formati dopo l'entrata in vigore della legge, per assurdo finirebbero nel limbo dell'**assoluta indeterminatezza e assenza di diritti** (proprio ciò che la legge 76 ha voluto eliminare) le coppie che hanno già contratto un matrimonio o un'unione civile all'estero, le quali non potrebbero né vedersi riconoscere il loro rapporto costituito all'estero (al di là delle problematiche attuative e amministrative di cui si è già discusso) né il loro **diritto alla vita familiare** (art. 8 CEDU, vero pilastro fondante della legge), e neppure potrebbero costituire un'unione civile ex novo, che sarebbe nulla oltre che impossibile nel caso una delle due parti sia straniera (e dunque impossibilitata a ottenere il nulla osta da parte del suo Paese, ove risulta già coniugato o unito civilmente).

L'intero impianto normativo conduce all'interpretazione che il comma 28, e nella fase transitoria l'art. 8 commi 1 e 3 del dpcm, si applicano **a tutti i matrimoni e le unioni civili contratti all'estero indipendentemente dalla data**; poiché è il legame giuridico e i diritti connessi (di rilievo costituzionale) che la legge mira a riconoscere e proteggere.

Cosa accade se l'atto straniero è un'unione registrata e non un matrimonio?

Questa è a oggi, probabilmente, la questione più problematica. L'ufficiale di stato civile non ha, infatti, né gli strumenti né la competenza per individuare nell'atto straniero un'unione civile o un istituto analogo. L'art. 8 comma 1 del Dpcm e lo stesso comma 28 della legge fanno esplicito riferimento alle **unioni costituite all'estero secondo la legge italiana**; cioè il legislatore intende recepire e riconoscere nell'ordinamento interno tutti quei rapporti giuridicamente equiparabili all'unione civile italiana: senz'altro il matrimonio, mentre le unioni registrate all'estero solo se equiparabili all'unione civile italiana (riferimento importante perché vi sono unioni registrate che non sono nemmeno paragonabili, ad esempio non incidono sullo stato libero delle parti).

Qui sta il vero elemento di difficoltà su cui l'ufficiale di stato civile oggi potrebbe arenarsi, o comunque non potrebbe procedere senza chiedere almeno un'attestazione dell'autorità

diplomatica italiana all'estero che individui in quell'atto i requisiti dell'unione civile italiana (cioè sostanzialmente la necessità di libertà di stato, il reciproco consenso e la conseguente perdita dello stato libero). E' chiaro che, in assenza di indicazioni del Ministero dell'Interno e in attesa dei decreti legislativi che dovranno intervenire proprio su questo, si naviga nel campo delle interpretazioni.

Cosa accade dopo la trascrizione?

L'ufficiale di Stato Civile può rilasciare certificati, estratti per riassunto ed estratti per copia integrale, esattamente come per ogni atto di stato civile.

Sia per i matrimoni che per le unioni civili contratte all'estero, lo stato civile in anagrafe degli interessati dovrebbe risultare "unito civilmente", dato che la norma dispone chiaramente che questi atti confluiscono nel registro provvisorio in virtù dell'applicazione della disciplina delle unioni civili.

In che modo l'ufficiale di stato civile può rifiutare la trascrizione?

Il rifiuto va sempre comunicato per iscritto al cittadino. Lo dispone una precisa norma del Regolamento, l'articolo 7. E' **fondamentale** pretenderlo.

Art. 7. Rifiuto di atti.

1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.

Come impugnare il rifiuto?

Il rifiuto può essere impugnato di fronte al Tribunale ordinario.

Art. 95. Ricorso.

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

Prima di procedere con l'autorità giudiziaria, è comunque possibile scrivere al Comune diffidando ad adempiere e informando, sempre per conoscenza, anche la Prefettura (che potrebbe intervenire, pur non avendo un potere diretto e immediato).